



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale

Direzione generale

Servizio pesca

Sommario

Sommario.....	1
DISEGNO DI LEGGE REGIONALE “NORME PER LA GESTIONE UNITARIA DEI BENI DEL DEMANIO REGIONALE, DEL DEMANIO MARITTIMO E DEL MARE TERRITORIALE”.....	4
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1 Finalità.....	4
Art. 2 Adeguamento della normativa e atti di indirizzo	5
CAPO II – FRUIZIONE PUBBLICA DEI BENI DEL DEMANIO, GESTIONE DIRETTA E CONCESSIONI.....	5
Art. 3 Approccio partenariale per la fruizione pubblica dei beni demaniali	5
Art. 4 Gestione diretta	5
Art. 5 Concessioni demaniali.....	6
CAPO III – APPROCCIO METODOLOGICO E STRUMENTI PER LA GESTIONE UNITARIA DEI BENI DEL DEMANIO	6
Art. 6 Sistema integrato di pianificazione strategica, programmazione operativa, gestione e controllo	6
Art. 7 Piano strategico regionale per la gestione unitaria dei beni demaniali	7
CAPO IV – ORGANIZZAZIONE REGIONALE PER LA GESTIONE UNITARIA DEI BENI DEL DEMANIO	8
<i>Sezione I – Organizzazione regionale per la predisposizione e l'aggiornamento continuo del Piano strategico regionale</i>	<i>8</i>
Art. 8 Commissione regionale per la predisposizione del Piano strategico regionale	8
Art. 9 Adeguamento dell'organizzazione dell'amministrazione regionale per la gestione unitaria dei beni demaniali.....	8
<i>Sezione II – Organizzazione regionale per la gestione dei procedimenti di concessione</i>	<i>9</i>
Art. 10 Esercizio delle funzioni amministrative per la gestione dei procedimenti di concessione per finalità di pesca, acquacoltura e attività connesse e complementari.....	9
Art. 11 Esercizio delle funzioni amministrative per la gestione dei procedimenti di concessione per finalità turistico ricreative, di nautica da diporto e altre finalità.....	9



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale

Direzione generale

Servizio pesca

Art. 12 Esercizio delle funzioni amministrative per la gestione dei procedimenti di concessione sul demanio marittimo per lo sfruttamento delle saline.....	10
<i>Sezione III – Organizzazione regionale per l'esercizio di altre funzioni connesse alla gestione unitaria dei beni demaniali.....</i>	
Art. 13 Esercizio delle funzioni amministrative in materia di conservazione, custodia e manutenzione ordinaria e straordinaria.	10
Art. 14 Esercizio delle funzioni amministrative in materia di sorveglianza.....	10
Art. 15 Esercizio delle funzioni amministrative in materia di controllo	11
CAPO V – PRINCIPI, CRITERI GENERALI E MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI NEL DEMANIO MARITTIMO, NEL MARE TERRITORIALE E NEL DEMANIO REGIONALE	
11	
<i>Sezione I – Principi per il rilascio delle concessioni demaniali.....</i>	
11	
Art. 16 Principi generali	11
<i>Sezione II – Procedimento per il rilascio delle concessioni demaniali</i>	
11	
Art. 17 Pubblicità in fase di avvio del procedimento per il rilascio delle concessioni demaniali.....	11
Art. 18 Requisiti di partecipazione.....	12
Art. 19 Criteri generali per la valutazione comparativa delle domande	13
Art. 20 Procedura di valutazione delle domande di concessione	14
Art. 21 Durata dei procedimenti per il rilascio delle concessioni demaniali e termine per la presentazione delle domande	15
CAPO VI – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CANONI ERARIALI, CANONI REGIONALI E SOVRA-CANONI REGIONALI DOVUTI A FRONTE DI CONCESSIONI NEL DEMANIO MARITTIMO, NEL MARE TERRITORIALE E NEL DEMANIO REGIONALE	
15	
<i>Sezione I – Disposizioni generali.....</i>	
15	
Art. 22 Disposizioni generali.....	15
<i>Sezione II – Canoni erariali.....</i>	
16	
Art. 23 Canoni per le concessioni in materia di pesca, acquacoltura e attività connesse e complementari	16
Art. 24 Canoni per le concessioni in materia di saline.....	17



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale

Direzione generale

Servizio pesca

Art. 25 Canoni per le concessioni con finalità turistico ricreative e per la nautica	17
<i>Sezione III – Canoni regionali.....</i>	<i>18</i>
Art. 26 Canoni per le concessioni in materia di pesca, acquacoltura e attività connesse e complementari di beni del demanio regionale.....	18
Art. 27 Canoni per le concessioni di beni del demanio regionale per altre finalità	18
<i>Sezione IV – Sovra-canoni regionali su concessioni di beni del demanio marittimo e specchi acquei nel mare territoriale.....</i>	<i>18</i>
Art. 28 Sovra-canone regionale sulle concessioni di beni del demanio marittimo e del mare territoriale con finalità turistico-ricreative e nautica da diporto.....	18
Art. 29 Sovra-canone regionale sulle concessioni di beni demaniali con finalità di pesca, acquacoltura ed attività connesse e complementari	19
Art. 30 Sovra-canone regionale sulle concessioni di beni del demanio marittimo e del mare territoriale con finalità di sfruttamento delle saline	20
<i>Sezione V – Gestione delle entrate derivanti da canoni erariali e regionali.</i>	<i>20</i>
Art. 31 Riscossione dei canoni regionali	20
Art. 32 Destinazione delle entrate	21
CAPO VII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI, ABROGAZIONI E NORME FINANZIARIE.....	21
Art. 33 Procedimento ad istanza di parte per il rilascio di concessioni per acquacoltura	21
Art. 34 Piani settoriali	23
Art. 35 Norme applicabili	23
Art. 36 Abrogazioni.....	23
Art. 37 Norme finanziarie	23
Allegato 1	25



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale

Direzione generale

Servizio pesca

Disegno di legge regionale “Norme per la gestione unitaria dei beni del demanio regionale, del demanio marittimo e del mare territoriale”

* * *

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1

Finalità

1. La presente legge persegue il fine primario di favorire la definizione e l'attuazione di una politica regionale unitaria che assicuri la proficua gestione nella Regione autonoma della Sardegna dei beni del demanio regionale, del demanio marittimo e del mare territoriale, e relative pertinenze, di seguito “beni demaniali”, nel rispetto della Costituzione, dei principi comunitari, dello Statuto Speciale e dell'ordinamento giuridico nazionale e regionale, attraverso l'attivazione di un sistema integrato di pianificazione strategica, programmazione operativa, gestione e controllo.

2. Essa si propone il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- a) orientare la politica regionale di gestione dei beni demaniali allo sviluppo di attività imprenditoriali sostenibili e responsabili, in un contesto di integrazione multifunzionale tra le diverse attività economiche che favorisca nuove opportunità di lavoro, la valorizzazione delle specificità di genere, la promozione della cooperazione e dell'associazionismo e la facilitazione di percorsi e strumenti per il ricambio generazionale;
- b) definire con precisione competenze e responsabilità per la gestione dei beni demaniali, anche al fine di presidiare le situazioni di criticità ed emergenza, assicurandone la continuità della gestione, compresa la manutenzione, in coordinamento con le autorità statali e gli enti locali competenti, anche attraverso la stipula di apposite intese o convenzioni;
- c) razionalizzare ed armonizzare la gestione complessiva dei procedimenti amministrativi per il rilascio e il rinnovo delle concessioni di beni demaniali, nell'ottica della semplificazione, attraverso una chiara individuazione di metodi, strumenti, criteri, procedure, e modalità di coordinamento tra i diversi uffici dell'amministrazione regionale, degli enti locali e delle altre amministrazioni alle quali la legge attribuisca competenze in materia;
- d) definire i criteri di determinazione e le modalità di calcolo dei canoni per le concessioni con finalità di pesca, acquacoltura e attività connesse e complementari di beni demaniali, e dei sovra-canoni regionali



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale

Direzione generale

Servizio pesca

aggiuntivi rispetto ai canoni dovuti dai titolari di concessioni demaniali, nel rispetto del principio di proporzionalità rispetto alle prospettive di valorizzazione economica dei singoli beni e dei conseguenti impatti occupazionali.

Art. 2

Adeguamento della normativa e atti di indirizzo

1. La Giunta regionale propone le modifiche necessarie per conformare il contenuto della presente legge agli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali, da atti normativi e d'indirizzo emanati da istituzioni e organi dell'Unione europea e dalle sentenze della Corte di giustizia.
2. La Giunta regionale può emanare atti di indirizzo interpretativo e applicativo, anche al fine di adeguare la disciplina contenuta nella presente legge al progresso delle conoscenze scientifiche e delle applicazioni tecnologiche, e allo sviluppo delle attività economiche.

Capo II – Fruizione pubblica dei beni del demanio, gestione diretta e concessioni

Art. 3

Approccio partenariale per la fruizione pubblica dei beni demaniali

1. La Giunta regionale promuove il coinvolgimento e sostiene la partecipazione dei diversi portatori di interessi pubblici e privati, nel rispetto delle reciproche competenze, ai processi partenariali per l'individuazione e l'attivazione degli strumenti giuridici più adeguati per garantire la fruizione regolamentata dei beni demaniali, compatibilmente con la naturale vocazione all'uso generale e diretto degli stessi da parte della collettività.
2. L'Amministrazione regionale promuove l'adozione di protocolli d'intesa o altri strumenti giuridici di natura pattizia fra tutti i portatori di interessi alla proficua gestione dei beni demaniali, al fine di facilitare il governo dei processi di sviluppo economico e promozione del territorio, di integrazione sociale e di tutela e valorizzazione dell'ambiente.

Art. 4

Gestione diretta

1. L'amministrazione regionale può affidare ad agenzie pubbliche, enti strumentali e società *in house* della Regione, la gestione diretta e la custodia di beni e relative pertinenze del demanio regionale e, nel rispetto



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale

Direzione generale

Servizio pesca

delle prerogative rimaste in capo allo Stato in qualità di titolare del diritto dominicale, di beni e pertinenze del demanio marittimo e di zone del mare territoriale.

Art. 5

Concessioni demaniali

1. Specifiche zone del mare territoriale e i beni appartenenti al demanio marittimo o al demanio regionale, e le relative pertinenze, compatibilmente con le esigenze del pubblico uso, possono costituire, per un determinato periodo di tempo, oggetto di concessione per l'occupazione e l'uso anche esclusivo.

Capo III – Approccio metodologico e strumenti per la gestione unitaria dei beni del demanio

Art. 6

Sistema integrato di pianificazione strategica, programmazione operativa, gestione e controllo

1. L'amministrazione regionale garantisce la gestione unitaria dei beni demaniali in conformità agli obiettivi strategici regionali, il coordinamento con i programmi regionali, nazionali e comunitari e il raccordo funzionale tra i diversi uffici regionali, gli enti locali e le altre amministrazioni che esercitino funzioni amministrative in materia di demanio regionale, demanio marittimo e mare territoriale attraverso un sistema integrato di pianificazione strategica, programmazione operativa, gestione e controllo.
2. Nell'ambito del sistema informativo territoriale regionale (SITR) l'amministrazione regionale provvede all'attivazione e all'aggiornamento continuo di una piattaforma interattiva dedicata alla gestione telematica delle attività di pianificazione strategica, programmazione operativa, gestione unitaria e controllo dei beni demaniali, garantendone l'interoperabilità con l'Infrastruttura Dati Territoriali (IDT) regionale, il Sistema Informativo Demanio marittimo (S.I.D.) e gli altri sistemi informativi regionali, nazionali e comunitari in modo da assicurare la disponibilità e la fruibilità generalizzata di un quadro informativo georeferenziato costantemente aggiornato sulla natura, la consistenza e la destinazione d'uso dei singoli beni demaniali, in conformità ai principi di condivisione e di accesso ai dati previsti dalla direttiva 2007/2/EC (nota come Direttiva INSPIRE).
3. Il Sistema informativo di cui al precedente comma 2 garantisce lo sviluppo integrato e la manutenzione evolutiva degli applicativi per la gestione unitaria dei beni demaniali.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale

Direzione generale

Servizio pesca

4. Il Sistema informativo di cui al precedente comma 2 garantisce l'accesso telematico da parte di tutti gli interessati alle informazioni e ai servizi resi disponibili in rete, secondo modalità definite con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 7

Piano strategico regionale per la gestione unitaria dei beni demaniali

1. Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approva il Piano strategico regionale per la gestione unitaria dei beni demaniali.

2. Sono contenuti essenziali del piano:

a) un *quadro informativo di partenza* circa la natura, la consistenza, la destinazione d'uso, lo stato di conservazione dei beni demaniali;

b) una *valutazione delle esperienze pregresse* di gestione di beni demaniali;

c) l'individuazione delle *priorità d'utilizzo per ciascuna tipologia di beni* in un quadro di conciliazione tra i diversi interessi socio-economici, degli strumenti giuridici più adeguati per garantirne la fruizione pubblica, la gestione diretta o l'affidamento in concessione ad operatori economici selezionati in armonia con il quadro normativo vigente in materia di tutela ambientale, tutela del paesaggio, gestione integrata delle zone costiere e, più in generale, sviluppo sostenibile e responsabile delle attività economiche e delle attività non lucrative;

d) la chiara *individuazione degli attori coinvolti* nelle attività di pianificazione strategica, programmazione operativa, gestione e controllo dei singoli beni demaniali, le specifiche competenze e responsabilità, le modalità di coordinamento tra i diversi attori;

e) il coordinamento dei *piani settoriali* di gestione del demanio regionale, del demanio marittimo e del mare territoriale previsti dalla normativa comunitaria, statale e regionale;

f) l'eventuale definizione di dettaglio dei requisiti di partecipazione per gli operatori economici interessati alle *procedure amministrative* di selezione per la concessione in uso esclusivo di specifici beni demaniali, dei criteri specifici per la valutazione comparativa delle relative domande;

g) la quantificazione dei *fabbisogni finanziari* per il funzionamento del sistema integrato di cui al precedente articolo 6, per l'attuazione delle diverse linee di intervento previste dal Piano, per l'attivazione delle procedure più adeguate per garantire la salvaguardia e la proficua gestione dei beni demaniali, la determinazione delle relative *fonti di finanziamento*, la previsione delle entrate derivanti dalla gestione unitaria dei beni demaniali e la destinazione delle relative somme.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale

Direzione generale

Servizio pesca

Capo IV – Organizzazione regionale per la gestione unitaria dei beni del demanio

Sezione I – Organizzazione regionale per la predisposizione e l'aggiornamento continuo del Piano strategico regionale

Art. 8

Commissione regionale per la predisposizione del Piano strategico regionale

1. Entro sessanta giorni dalla data di approvazione della presente legge è istituita presso la Presidenza della Regione una Commissione regionale per la predisposizione del Piano strategico regionale per la gestione unitaria dei beni demaniali di cui al precedente articolo 7.
2. La Commissione è costituita con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore regionale cui siano attribuite le competenze in materia di demanio e patrimonio di concerto con gli Assessori regionali competenti in materia di pesca, di saline e di lavori pubblici.
3. La Commissione è composta da due funzionari rappresentanti ciascuno degli assessorati regionali competenti in materia di demanio e patrimonio, di pesca e di saline, da un funzionario in rappresentanza di ciascuno degli assessorati regionali competenti, rispettivamente, in materia di lavori pubblici, di difesa dell'ambiente e di turismo, da un funzionario in rappresentanza della Direzione generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna, da un funzionario in rappresentanza dell'Agenzia regionale "Conservatoria delle Coste della Sardegna.
4. Il funzionamento della Commissione è assicurato dalla Direzione generale per il coordinamento della programmazione unitaria di cui alla legge regionale n. 3 del 7 agosto 2009.
5. La Commissione è presieduta dal Direttore Generale per il coordinamento della programmazione unitaria che, al termine dei lavori, provvede alla trasmissione del Piano al Presidente e cura la gestione delle procedure per la definitiva approvazione del medesimo da parte della Giunta Regionale.

Art. 9

Adeguamento dell'organizzazione dell'amministrazione regionale per la gestione unitaria dei beni demaniali

1. In conformità alle disposizioni vigenti la Giunta regionale entro 60 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del Piano di cui all'art. 7, provvede alla definizione dell'assetto organizzativo



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale

Direzione generale

Servizio pesca

dell'amministrazione regionale più adeguato per la gestione unitaria dei beni demaniali, nell'ottica della loro massima valorizzazione funzionale e nell'interesse della collettività territoriale rappresentata.

2. La Giunta regionale individua i servizi dell'amministrazione regionale ai quali, in casi di estrema necessità ed urgenza, a fronte di accertata inadempienza da parte dei concessionari, siano attribuiti i poteri sostitutivi di gestione dei beni demaniali, e le relative modalità di esercizio.

3. La Giunta regionale individua inoltre con precisione ruoli e responsabilità all'interno dell'amministrazione regionale al fine di garantire l'aggiornamento continuo del Piano di cui all'art. 7 ed il monitoraggio della sua attuazione.

Sezione II – Organizzazione regionale per la gestione dei procedimenti di concessione

Art. 10

Esercizio delle funzioni amministrative per la gestione dei procedimenti di concessione per finalità di pesca, acquacoltura e attività connesse e complementari.

1. Le funzioni amministrative di cui all'articolo 2 del D.P.R. 24 novembre 1965, n. 1627 relative alla gestione dei procedimenti di concessione ai fini di pesca, acquacoltura e attività connesse e complementari nel mare territoriale e sul demanio marittimo, comprese le lagune, gli stagni, i laghi salini e relative pertinenze, sono esercitate dall'Assessorato regionale al quale siano attribuite le competenze in materia di pesca.

2. Le funzioni amministrative relative alla gestione dei procedimenti di concessione nel demanio regionale e relative pertinenze aventi finalità di pesca, acquacoltura e attività connesse e complementari sono esercitate dall'Assessorato regionale al quale siano attribuite le competenze in materia di pesca.

Art. 11

Esercizio delle funzioni amministrative per la gestione dei procedimenti di concessione per finalità turistico ricreative, di nautica da diporto e altre finalità

1. Salvo quanto previsto nell'articolo precedente, l'Assessorato regionale al quale siano attribuite le competenze in materia di demanio e patrimonio esercita le funzioni amministrative conferite alla Regione autonoma della Sardegna con D. Lgs. 112/1998, art. 105, lett. I), reso esecutivo con D. Lgs. 234/2001, compresa la gestione dei porti di interesse regionale che abbiano prevalente finalità turistica e da diporto, non attribuite ai Comuni.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale

Direzione generale

Servizio pesca

2. Le funzioni amministrative relative alla gestione dei procedimenti di concessione sui beni del demanio marittimo con finalità turistico-ricreative, su aree scoperte o che comportino impianti di facile rimozione sono esercitate dai Comuni, ciascuno per il proprio ambito territoriale di competenza secondo quanto previsto dall'art. 41 della legge regionale n. 9/2006.

3. Le funzioni amministrative in materia di rilascio di concessioni in uso di beni del demanio regionale aventi ad oggetto aree scoperte o che comportino impianti di facile rimozione per finalità turistico ricreative sono esercitate dai Comuni.

Art. 12

Esercizio delle funzioni amministrative per la gestione dei procedimenti di concessione sul demanio marittimo per lo sfruttamento delle saline

1. Le funzioni amministrative relative alla gestione dei procedimenti di concessione demaniale per lo sfruttamento delle saline, di cui all' articolo 2 del D.P.R. 24 novembre 1965, n. 1627 sono esercitate dall'Assessorato regionale al quale sono attribuite le competenze in materia di miniere, in accordo con la L.R. 7 gennaio 1977, n. 1.

Sezione III – Organizzazione regionale per l'esercizio di altre funzioni connesse alla gestione unitaria dei beni demaniali

Art. 13

Esercizio delle funzioni amministrative in materia di conservazione, custodia e manutenzione ordinaria e straordinaria.

1. Le funzioni di conservazione, di custodia e di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni demaniali, qualora questi non siano affidati alla gestione diretta o in concessione ad altri soggetti pubblici o privati, o nei casi in cui siano cessati gli effetti giuridici delle concessioni assentite, sono assicurate dall'Assessorato regionale competente in materia di lavori pubblici, anche attraverso i propri uffici periferici

Art. 14

Esercizio delle funzioni amministrative in materia di sorveglianza

1. Il Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale, istituito con L.R. 26/85, accerta periodicamente il rispetto degli obblighi assunti dai concessionari di beni demaniali e segnala ai servizi dell'amministrazione regionale ed alle altre amministrazioni competenti ogni elemento utile per l'adozione dei provvedimenti conseguenti.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale

Direzione generale

Servizio pesca

Art. 15

Esercizio delle funzioni amministrative in materia di controllo

1. I servizi regionali, gli enti locali e le altre amministrazioni che esercitano funzioni amministrative in materia di gestione del demanio regionale, demanio marittimo e mare territoriale curano il monitoraggio continuo e la valutazione periodica delle concessioni sulla base delle informazioni raccolte direttamente dai concessionari o dagli organi di polizia e sorveglianza.

Capo V – Principi, criteri generali e modalità per il rilascio delle concessioni nel demanio marittimo, nel mare territoriale e nel demanio regionale

Sezione I – Principi per il rilascio delle concessioni demaniali

Art. 16

Principi generali

1. Il rilascio di concessioni di beni demaniali avviene tramite procedure di evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di mutuo riconoscimento, di non discriminazione, di parità di trattamento, di proporzionalità, di trasparenza, di libertà di stabilimento in un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza sanciti dagli articoli da 28 a 30 e dagli articoli da 43 a 55 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.
2. Le procedure di selezione del concessionario vengono avviate in seguito alla pubblicazione di un bando per uno o più beni demaniali aventi la medesima destinazione d'uso.
3. Il singolo bando evidenzia, qualora esistenti, i vincoli ed i condizionamenti all'esercizio delle specifiche attività da parte dei concessionari derivanti dalle disposizioni di cui al precedente articolo 3, ed esplicita i requisiti di partecipazione per gli operatori economici interessati e i criteri di selezione per l'individuazione dell'operatore economico più idoneo a consentire il perseguimento dell'interesse pubblico ritenuto prevalente a partire da quelli individuati, per ogni tipologia di beni, dal Piano regionale di cui al precedente art. 7.

Sezione II – Procedimento per il rilascio delle concessioni demaniali

Art. 17

Pubblicità in fase di avvio del procedimento per il rilascio delle concessioni demaniali



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale

Direzione generale

Servizio pesca

1. Quando, a seguito dell'approvazione del Piano di cui all'art. 7, l'Amministrazione competente abbia stabilito quale destinazione attribuire al bene demaniale da dare in concessione, l'attività da svolgervi e le eventuali opere da realizzare, il procedimento di scelta del concessionario deve essere avviato d'ufficio mediante l'avvio di una procedura di evidenza pubblica comparativa nel rispetto dei principi di cui al comma 1 dell'art. 16.
2. L'Amministrazione competente al rilascio della concessione pubblica un bando nel quale sono indicati il bene o i beni da assentire in concessione e lo scopo cui devono essere destinati. Il bando contiene un disciplinare o modello di atto di concessione-contratto che definisca chiaramente gli specifici obblighi previsti in capo al futuro concessionario.
3. Il bando specifica i contenuti e le modalità di presentazione delle domande di concessione e della documentazione a corredo della stessa ed è pubblicato integralmente, unitamente alla documentazione ad esso allegata, nel sito istituzionale dell'amministrazione competente al rilascio della concessione.
4. L'avviso di pubblicazione del bando, contenente un suo estratto, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna, sulla Gazzetta dell'Unione Europea, nell'albo pretorio del comune e, per le concessioni demaniali marittime, negli albi delle autorità marittime competenti.

Art. 18

Requisiti di partecipazione

1. Nella definizione dei requisiti soggettivi e dei requisiti di capacità tecnica ed economica necessari per poter avere in concessione un bene demaniale deve essere rispettato il principio di proporzionalità con riferimento alla specifica attività che si ritiene debba essere esercitata su di esso.
2. Al fine di garantire la proficua utilizzazione del bene demaniale, affinché il proponente sia ammesso alla partecipazione alle procedure di selezione per la concessioni di beni demaniali, esso deve dimostrare:
 - a) di avere adeguata solidità economica e finanziaria, che sia dimostrabile attraverso bilanci e/o fatturato per l'esercizio delle attività per le quali il bene è messo a bando, o di attività similari;
 - b) di avere capacità tecnica e competenze tecnico-professionali adatte al tipo di attività da svolgere;
 - c) di avere idonea organizzazione e attrezzature tecniche, materiali e/o strumentali adeguate per l'attività da svolgere.
3. Sono esclusi dalla procedura di selezione i soggetti che:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale

Direzione generale

Servizio pesca

- a) si trovino in stato fallimentare;
- b) abbiano in corso procedure concorsuali e di amministrazione controllata;
- c) che negli ultimi cinque anni siano incorsi nella procedura di decadenza da una concessione demaniale per mancato utilizzo del bene o per mancato adempimento degli obblighi sanciti nell'atto di concessione.

Art. 19

Criteri generali per la valutazione comparativa delle domande

1. Al fine di assicurare il più proficuo utilizzo del bene demaniale e individuare l'operatore economico che risulti più idoneo a consentire il perseguimento dell'interesse pubblico ritenuto prevalente, le domande di concessione provenienti dagli operatori economici a fronte delle procedure di evidenza pubblica di cui agli articoli 16 e 17 sono sottoposte a valutazione comparativa.
2. La valutazione comparativa viene fatta sulla base di un progetto di valorizzazione del bene demaniale contenente la descrizione dell'attività che si intende svolgere e il relativo piano economico-finanziario per la sua proficua utilizzazione.
3. La selezione comparativa delle proposte tiene conto dei seguenti criteri:
 - a) valorizzazione del bene;
 - b) impatto sull'ambiente e sulle risorse naturali dell'attività che si intende svolgere;
 - c) fattibilità della proposta in relazione all'orizzonte temporale indicato nel bando sulla base del piano degli investimenti;
 - d) incremento dei livelli occupazionali;
 - e) eventuali garanzie in termini di fruibilità multiscopo e di accesso regolamentato a tutta la collettività;
 - f) eventuale tariffario dei servizi resi all'utenza, se pertinente.
4. I canoni possono essere oggetto di specifica offerta oltre le soglie minime stabilite dalla presente legge, a tale elemento potrà essere attribuito uno specifico punteggio non superiore ad un quinto del punteggio complessivo.
5. A parità di punteggio, determinato secondo le modalità di cui al presente articolo, può essere riconosciuta una priorità nella selezione per gli operatori economici che possano dimostrare un'esperienza pregressa di proficua gestione dei beni oggetto della procedura o di beni demaniali della stessa tipologia.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale

Direzione generale

Servizio pesca

6. In accordo con i criteri di valutazione generali di cui al comma 3, eventualmente esplicitati dal Piano di cui al precedente art. 7 per ogni tipologia di beni, il bando definisce nel dettaglio i criteri di valutazione specifici, in relazione alla destinazione del singolo bene demaniale e agli investimenti da effettuare, e le modalità di determinazione del peso relativo attribuito ai singoli criteri e di attribuzione dei relativi punteggi.

7. Per rendere più efficace e trasparente il processo di selezione e le modalità di determinazione del peso relativo attribuito ai singoli criteri, il bando può esplicitare il singolo criterio in pertinenti voci di dettaglio individuando, per ciascuna di esse, un peso parziale che concorra alla determinazione del punteggio complessivo e fornisce specifiche note esplicative per ciascuna voce.

Art. 20

Procedura di valutazione delle domande di concessione

1. Una apposita Commissione di valutazione nominata dal Dirigente responsabile dell'unità organizzativa in capo alla quale risiede la responsabilità del procedimento, procede alla verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità e alla valutazione comparativa delle domande sulla base dei criteri di selezione esplicitati dal bando, in conformità a quelli stabili dall'articolo 19 della presente legge.

2. La Commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore di attività cui il bene da dare in concessione si intende destinare.

3. La Commissione, in base alle valutazioni effettuate, redige la graduatoria delle domande presentate, che viene approvata dal Dirigente responsabile dell'unità amministrativa responsabile del procedimento.

4. Il Responsabile del Procedimento sottopone la domanda cui è stato attribuito il punteggio più elevato all'esame di tutte le amministrazioni competenti ad esprimere pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, anche tramite la convocazione di una conferenza di servizi ai sensi della Legge 241/1990, durante la quale si procede all'esame contestuale della domanda e della documentazione presentata a corredo, secondo il disciplinare previsto dal bando, ed all'espressione dei suddetti pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati. Con le stesse modalità tutte le amministrazioni competenti sono tenute ad esprimersi circa le previste attività di gestione e/o manutenzione del bene da effettuarsi nel corso della concessione, nella salvaguardia dei vari interessi pubblici coinvolti.

5. Nel caso in cui in sede di conferenza di servizi una delle amministrazioni pubbliche convocate esprima il proprio dissenso in merito alla domanda cui la commissione di valutazione abbia attribuito il punteggio maggiore indica le modifiche cui è subordinato il rilascio del proprio assenso.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale

Direzione generale

Servizio pesca

6. Il responsabile del procedimento comunica all'interessato quali modifiche debbano essere apportate alla domanda, secondo le indicazioni fornite dall'amministrazione pubblica competente, attribuendo il termine massimo di trenta giorni per l'adeguamento della domanda e/o della relativa documentazione allegata.

7. Nel caso in cui la domanda non venga adeguata alle prescrizioni indicate, il Responsabile del procedimento sottopone la domanda che si è classificata seconda nella graduatoria all'esame di tutte le Amministrazioni competenti ad esprimere pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, anche tramite la convocazione di una nuova conferenza di servizi. Con le medesime modalità si procede, se necessario, con le altre domande secondo l'ordine stabilito dalla graduatoria definitiva.

Art. 21

Durata dei procedimenti per il rilascio delle concessioni demaniali e termine per la presentazione delle domande

1. Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla valutazione comparativa per la concessione di un bene demaniale non può essere inferiore a trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso pubblico.
2. Il termine per la durata del procedimento di rilascio della concessione è di 180 giorni dalla pubblicazione del bando .

Capo VI – Disposizioni in materia di canoni erariali, canoni regionali e sovra-canoni regionali dovuti a fronte di concessioni nel demanio marittimo, nel mare territoriale e nel demanio regionale

Sezione I – Disposizioni generali

Art. 22

Disposizioni generali

1. Il canone per la concessione dei beni demaniali oggetto della presente legge è devoluto alla Regione o allo Stato, in ragione della titolarità del diritto dominicale.
2. La misura dei canoni è aggiornata annualmente in base alla media degli indici determinati dall'ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e per i corrispondenti valori all'ingrosso .



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale

Direzione generale

Servizio pesca

3. La misura dei canoni relativi a beni demaniali per i quali il concessionario non abbia un diritto esclusivo di godimento o per i quali il diritto di godimento sia limitato all'esercizio di una specifica attività che non escluda l'uso comune o altre possibili fruizioni consentite da leggi o regolamenti, è pari alla metà di quella determinata sulla base della normativa nazionale vigente e della presente legge.
4. La misura dei canoni è ridotta fino alla metà in presenza di eventi dannosi di eccezionale gravità che comportino la riduzione della capacità di utilizzazione della concessione.
5. Il provvedimento di concessione, contenente la determinazione del canone, costituisce titolo esecutivo per la riscossione coattiva del canone stesso e di quelli determinati in virtù di successivi adeguamenti.
6. L'importo del canone è ridotto del 50% per le concessioni temporanee aventi durata pari o inferiore a quattordici giorni.

Sezione II – Canoni erariali

Art. 23

Canoni per le concessioni in materia di pesca, acquacoltura e attività connesse e complementari

1. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 del D.P.R. 24 novembre 1965, n. 1627, il canone dovuto per le concessioni in materia di pesca, acquacoltura e attività connesse e complementari nel mare territoriale e nel demanio marittimo, è determinato tenendo conto della tipologia delle attività, delle modalità di svolgimento ed della loro incidenza sull'ambiente.
2. L'importo dovuto è calcolato, per ciascun bene concesso, come somma di due componenti A) e B) proporzionali rispettivamente all'estensione dell'area o al volume del fabbricato oggetto della concessione (A) e al valore aggiunto derivante dall'attività d'impresa inerente l'oggetto della concessione (B).
3. La componente A) è determinata sulla base delle misure unitarie e con le modalità di calcolo di cui alla tabella 1 allegata; il grado di incidenza sull'ambiente della specifica attività (Elevato, Medio o Ridotto) è individuato secondo le modalità definite dalla Giunta Regionale con apposita Deliberazione.
4. L'importo minimo della componente A) del canone annuale di cui al precedente comma 2 è pari € 300,00.
5. La componente B) è fissata in misura pari allo 0,25% del valore aggiunto derivante dall'attività d'impresa inerente l'oggetto della concessione, determinato secondo le risultanze contabili con riferimento al singolo esercizio annuale, in conformità alla normativa civilistica vigente ed ai principi contabili riconosciuti a livello internazionale. Qualora al termine dell'esercizio annuale l'impresa interessata possa certificare un



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale

Direzione generale

Servizio pesca

incremento del numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante l'anno (U.L.A.: Unità-Lavorative-Anno), determinato in conformità alle disposizioni di cui al D.M. 18-4-2005 Ministero delle attività produttive "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese" pubblicato nella Gazz. Uff. 12 ottobre 2005, n. 238 e ss.mm.ii., rispetto al corrispondente valore registrato nell'esercizio precedente, il canone dovuto è ridotto di un importo pari al prodotto della percentuale di incremento di ULA per il valore della componente B), fino alla concorrenza dell'intero importo di B).

6. La componente B) non è dovuta da parte dei titolari di concessioni per attività di pesca e acquacoltura a fini scientifici e di pesca sportiva e ricreativa.

7. I canoni sono versati con riferimento alla componente A) di cui al precedente comma 2 contestualmente alla stipula dell'atto di concessione ed entro il 31 gennaio di ciascun anno solare per le singole annualità successive a quelle della stipula dell'atto di concessione, con riferimento alla componente B) di cui al precedente comma 5 entro 180 giorni dalla data di chiusura di ciascun esercizio annuale.

Art. 24

Canoni per le concessioni in materia di saline

1. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 del D.P.R. 24 novembre 1965, n. 1627, il canone dovuto per le concessioni in materia di saline sul demanio marittimo e nel mare territoriale è determinato, tenendo conto della tipologia delle attività svolte e della loro incidenza sull'ambiente.

In corso di elaborazione..

Art. 25

Canoni per le concessioni con finalità turistico ricreative e per la nautica

1. Per il calcolo del canone dovuto per le concessioni con finalità turistico ricreative e per la nautica da diporto aventi ad oggetto beni del demanio marittimo e del mare territoriale si applicano le aliquote fissate dal D.L. n. 400/1993, art. 03 come modificato dal comma 251 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) e successive modifiche ed integrazioni.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale

Direzione generale

Servizio pesca

Sezione III – Canoni regionali

Art. 26

Canoni per le concessioni in materia di pesca, acquacoltura e attività connesse e complementari di beni del demanio regionale

1. Il canone per le concessioni in materia di pesca, acquacoltura e attività connesse e complementari di specchi acquei, beni e relative pertinenze del demanio regionale è determinato, per ciascun bene concesso, nelle misure e secondo modalità indicate nei commi da 2 a 5 dell'art. 23 della presente legge.

Art. 27

Canoni per le concessioni di beni del demanio regionale per altre finalità

1. La misura del canone per le concessioni specchi acquei, beni e relative pertinenze del demanio regionale ad esclusione dello sfruttamento di fonti d'energia e pesca, acquacoltura ed attività connesse e complementari è determinata....

In corso di elaborazione..

Sezione IV – Sovra-canoni regionali su concessioni di beni del demanio marittimo e specchi acquei nel mare territoriale

Art. 28

Sovra-canone regionale sulle concessioni di beni del demanio marittimo e del mare territoriale con finalità turistico-ricreative e nautica da diporto

1. Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, i titolari di concessioni demaniali marittime, anche di natura temporanea, aventi ad oggetto beni del demanio marittimo e zone del mare territoriale ricadenti nel territorio della Regione Autonoma della Sardegna, rilasciate o rinnovate, a far data dalla entrata in vigore della presente legge, per finalità turistico-ricreative e per finalità legate alla nautica da diporto, sono tenuti oltre che al pagamento del canone dovuto allo Stato anche alla corresponsione del sovra-canone regionale in misura pari al 50 % del canone dovuto allo Stato.

3. Il sovra-canone regionale è dovuto dal concessionario alle scadenze fissate per il pagamento del relativo canone erariale ed è riscosso dalle Amministrazioni competenti al rilascio delle concessioni demaniali marittime ai sensi degli articoli 40 e 41 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 del e successive



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale

Direzione generale

Servizio pesca

modificazioni o integrazioni. Ai medesimi Enti sono conferite le funzioni di controllo, accertamento, e rappresentanza in giudizio negli eventuali contenziosi collegati alla riscossione dell'imposta.

4. Per le pertinenze demaniali marittime destinate all'esercizio delle attività di cui all'articolo 03, comma 1 lettera b) punto 2.1), del decreto legge 5 ottobre 1993 n.400, convertito con legge 4 dicembre 1993 n. 494, la misura del sovra-canone regionale è pari al 5 % del canone erariale.

5. L'importo del sovra-canone regionale sulle concessioni demaniali marittime non può essere inferiore al 100% del canone minimo di cui all'articolo 9 del D.M. 19 luglio 1989, aggiornato annualmente con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; tale importo è ridotto del 50% per le concessioni temporanee aventi una durata pari o inferiore a quattordici giorni.

6. Quale contributo per garantire i servizi essenziali a supporto della balneazione, il 20% dei proventi incassati, per ambiti provinciali, dalla Regione Autonoma della Sardegna dal sovra-canone regionale sulle concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative e per la nautica da diporto è devoluto ai Comuni costieri secondo i seguenti criteri:

a) per una percentuale pari al 50% dell'importo complessivo in misura eguale a tutti i Comuni costieri ricadenti nell'ambito provinciale;

b) il restante 50% in proporzione allo sviluppo di litorale costiero ricadente nel territorio di ciascun Comune.

Art. 29

Sovra-canone regionale sulle concessioni di beni demaniali con finalità di pesca, acquacoltura ed attività connesse e complementari

1. Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, i titolari di concessioni demaniali per finalità di pesca, acquacoltura ed attività connesse e complementari aventi ad oggetto beni del demanio marittimo, zone del mare territoriale prospiciente il territorio della Regione Autonoma della Sardegna, specchi acquei, beni e relative pertinenze del demanio regionale sono tenuti alla corresponsione di un sovra-canone regionale annuale in misura pari a due volte il canone determinato ai sensi dei commi da 2 a 5 dell'art. 23 della presente legge.

2. L'importo complessivamente dovuto a titolo di canone e sovra-canone non può eccedere, in ogni caso, i valori medi di mercato delle locazioni di beni privati equivalenti. Con apposita deliberazione la Giunta regionale definisce le modalità per garantire il monitoraggio continuo dei valori limite.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale

Direzione generale

Servizio pesca

3. I sovra-canoni sono versati unitamente ai canoni erariali o regionali secondo le modalità descritte al comma 7 dell'art. 23 della presente legge.

Art. 30

Sovra-canone regionale sulle concessioni di beni del demanio marittimo e del mare territoriale con finalità di sfruttamento delle saline

1. Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, i titolari di concessioni demaniali marittime, anche di natura temporanea, aventi ad oggetto beni del demanio marittimo e zone del mare territoriale ricadenti nel territorio della Regione Autonoma della Sardegna, rilasciate o rinnovate, a far data dalla entrata in vigore della presente legge, per lo sfruttamento delle saline sono tenuti alla corresponsione di un sovra-canone regionale.

2. La misura del sovra-canone regionale

in corso di elaborazione...

Sezione V – Gestione delle entrate derivanti da canoni erariali e regionali.

Art. 31

Riscossione dei canoni regionali

1. La riscossione degli importi dovuti a titolo di canone per le concessioni sul demanio marittimo, demanio regionale e mare territoriale è curata dall'unità organizzativa dell'Amministrazione Regionale o dall'Ente Locale in capo al quale risiede la responsabilità del procedimento per il rilascio delle relative concessioni.

2. Il canone annuale per le concessioni oggetto della presente legge è devoluto alla Regione o allo Stato, in ragione della titolarità del diritto dominicale con riferimento all'oggetto della concessione. Il sovra-canone annuale è devoluto alla Regione

3. Le quote di entrate dovute allo Stato sono versate nelle tesorerie dello Stato competenti per territorio secondo le ordinarie regole di contabilità di Stato. Con procedura analoga avviene il versamento delle entrate per le concessioni negli ambiti di competenza delle Autorità Portuali.

4. La riscossione dei canoni dovuti per le concessioni demaniali di competenza di Enti diversi dall'Amministrazione regionale è effettuata dagli stessi Enti, ai quali sono conferite anche le funzioni di



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale

Direzione generale

Servizio pesca

controllo, accertamento e rappresentanza in giudizio negli eventuali contenziosi collegati alla riscossione dell'imposta.

Art. 32

Destinazione delle entrate

1. Le entrate di competenza della Regione derivanti da canoni e sovra-canoni confluiscono in un fondo regionale a destinazione vincolata per il finanziamento di interventi regionali sui beni demaniali e per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza, monitoraggio, tutela degli stessi.

In corso di elaborazione

Capo VII – Disposizioni transitorie e finali, abrogazioni e norme finanziarie

Art. 33

Procedimento ad istanza di parte per il rilascio di concessioni per acquacoltura

1. Nelle more dell'approvazione del piano di cui all'art. 7 il procedimento di rilascio delle concessioni demaniali aventi ad oggetto zone di mare territoriale e di acque interne regionali da destinare ad attività di acquacoltura può essere avviato ad istanza di parte.
2. L'istanza di concessione deve essere corredata da uno specifico progetto imprenditoriale e dal relativo piano economico-finanziario.
3. Qualora l'amministrazione regionale valuti preminente l'interesse al pubblico uso dello specchio acqueo di mare territoriale o di demanio regionale oggetto dell'istanza, la rigetta con provvedimento espresso.
4. Al fine di valutare l'ammissibilità della domanda di concessione, l'Amministrazione procede, in primo luogo, ad accertare il possesso da parte del proponente dei seguenti requisiti:
 - a) avere una adeguata solidità economica e finanziaria, che sia dimostrabile attraverso bilanci e/o fatturato per l'esercizio delle specifiche attività economiche o di attività similari;
 - b) avere una capacità tecnica e competenze tecnico-professionali adatte al tipo di attività da svolgere;
 - c) avere una idonea organizzazione e attrezzature tecniche, materiali e/o strumentali adeguate per l'attività da svolgere;
 - d) non trovarsi in stato fallimentare;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale

Direzione generale

Servizio pesca

e) non avere in corso procedure concorsuali e di amministrazione controllata;

f) non essere incorsi, negli ultimi cinque anni, in procedure di decadenza da una concessione demaniale per mancato utilizzo del bene o per mancato adempimento degli obblighi sanciti nell'atto di concessione.

4. Qualora l'amministrazione regionale ritenga ammissibile l'istanza, procede a darne adeguata pubblicità al fine di acquisire domande concorrenti e osservazioni. L'avviso del ricevimento della domanda con allegata una sintesi della proposta è pubblicato con le modalità di cui all'art. 17 della presente legge. Le spese per la pubblicazione della domanda sulla GURI e sulla GUCE sono a carico del soggetto istante.

5. L'avviso indica le date di inizio e fine della pubblicazione, e l'invito a tutti coloro che vi abbiano interesse a presentare le domande concorrenti e le osservazioni che ritengano opportune entro un termine che non può essere inferiore a trenta giorni né superiore a novanta giorni.

6. Nel caso in cui vengano presentate domande concorrenti l'Amministrazione regionale procede alla verifica dei requisiti di ammissibilità di cui al comma 4 ed alla conseguente valutazione comparativa delle istanze ritenute ammissibili, sulla base dei seguenti criteri:

a) valorizzazione del bene;

b) impatto sull'ambiente e sulle risorse naturali dell'attività;

c) fattibilità della proposta in relazione all'orizzonte temporale sulla base del progetto imprenditoriale e del relativo piano economico-finanziario di cui al precedente comma 2;

d) caratteristiche dei processi produttivi e qualità delle produzioni;

e) incremento dei livelli occupazionali;

f) livello di integrazione delle produzioni primarie nell'ambito della filiera.

g) eventuali garanzie in termini di fruibilità multiscopo e di accesso regolamentato a tutta la collettività;

7. In accordo con i criteri di valutazione generali di cui al precedente comma 6, il responsabile del procedimento definisce nel dettaglio i criteri di valutazione e le modalità di determinazione del peso relativo attribuito ai singoli criteri e di attribuzione dei relativi punteggi.

8. Per rendere più efficace e trasparente il processo di selezione e le modalità di determinazione del peso relativo attribuito ai singoli criteri, il responsabile del procedimento può esplicitare il singolo criterio in pertinenti voci di dettaglio individuando, per ciascuna di esse, un peso parziale che concorra alla determinazione del punteggio complessivo e fornisce specifiche note esplicative per ciascuna voce.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale

Direzione generale

Servizio pesca

9. A parità di punteggio, determinato secondo le modalità di cui al presente articolo, può essere riconosciuta una priorità nella selezione per gli operatori economici che possano dimostrare un'esperienza pregressa di proficua gestione dei beni oggetto della procedura o di beni demaniali della stessa tipologia.

10. Il rilascio della concessione è subordinato all'acquisizione di autorizzazioni e pareri previsti dalla normativa vigente in materia.

11. La durata della concessione deve essere rapportata alla rilevanza economica dell'investimento e non può comunque essere superiore a quindici anni.

12. Il termine di durata del procedimento è stabilito in 180 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della domanda di concessione.

Art. 34

Piani settoriali

1. Nelle more della predisposizione del Piano di cui all'art 7 della presente legge le procedure di evidenza pubblica per la concessione di beni demaniali possono essere avviate, in conformità alle disposizioni della presente legge, in base alla destinazione d'uso, l'attività da svolgervi e le eventuali opere da realizzare attribuite ai diversi beni dai piani settoriali previsti dalla vigente normativa.

Art. 35

Norme applicabili

In corso di elaborazione

Art. 36

Abrogazioni

In corso di elaborazione

Art. 37

Norme finanziarie

1. Agli oneri necessari per l'esercizio delle funzioni connesse alla gestione unitaria dei beni demaniali previste dalla presente legge, valutati in euro _____ si fa fronte con le risorse

In corso di elaborazione...



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale

Direzione generale

Servizio pesca

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale

Direzione generale

Servizio pesca

Allegato 1

Tabella 1 - Modalità di calcolo della componente "A", proporzionale all'estensione dell'area o al volume del fabbricato								
Oggetto della concessione		Unità di misura	Valore unitario (a)					
			Tipologia di attività				Pesca sportiva e ricreativa	Pesca a fini scientifici e progetti pilota (ripopolamento, aree nursery, etc.)
			Codice ATECO 2007 (3.11.00)	Codice ATECO 2007 (3.12.00)	Codice ATECO 2007 (3.21.00)	Codice ATECO 2007 (3.22.00)		
			Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi	Pesca in acque dolci e servizi connessi	Acquacoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare e servizi connessi	Acquacoltura in acque dolci e servizi connessi		
Specchi acquei	Specchio acqueo nel mare territoriale	<i>mq</i>	€ 0,0009		€ 0,0012		€ 0,0007	€ 0,0002
	Specchio acqueo nel mare territoriale (Approdi/Pontili)	<i>mq</i>	€ 0,0900		€ 0,0900		€ 0,0675	€ 0,0225
	Specchi acquei negli ambienti di transizione (lagune, stagni e laghi salsi)	<i>mq</i>	€ 0,0011		€ 0,0015		€ 0,0008	€ 0,0003
	Specchio acqueo nelle acque interne (laghi, fiumi e altri corsi d'acqua dolce)	<i>mq</i>		€ 0,0011		€ 0,0015	€ -	€ -
Terreni	Area Scoperta (a terra)	<i>mq</i>	€ 0,2500	€ 0,2500	€ 0,2500	€ 0,2500	€ 0,1875	€ 0,0625
	Area sedime impianti di facile rimozione (Box amovibili, etc.)	<i>mq</i>	€ 1,0000	€ 1,0000	€ 1,0000	€ 1,0000	€ 0,7500	€ 0,2500
	Area sedime impianti di difficile rimozione (Canali per tubazioni, vasche per l'allevamento, etc.)	<i>mq</i>	€ 1,2000	€ 1,2000	€ 1,2000	€ 1,2000	€ 0,9000	€ 0,3000
Fabbricati ad uso deposito attrezzi	Superficie (riferibile alla volumetria entro la quota +/- 2,70 mt.)	<i>mq</i>	€ 1,0000	€ 1,0000	€ 1,0000	€ 1,0000	€ 0,7500	€ 0,2500
	Volumetria eccedente la quota +/- 2,70 mt.	<i>mc</i>	€ 0,2500	€ 0,2500	€ 0,2500	€ 0,2500	€ 0,1875	€ 0,0625
Fabbricati per attività di lavorazione / trasformazione / conservazione / commercializzazione	Superficie (riferibile alla volumetria entro la quota +/- 2,70 mt.)	<i>mq</i>	€ 1,1000	€ 1,1000	€ 1,1000	€ 1,1000	€ 0,8250	€ 0,2750
	Volumetria eccedente la quota +/- 2,70 mt.	<i>mc</i>	€ 0,2750	€ 0,2750	€ 0,2750	€ 0,2750	€ 0,2063	€ 0,0688
Fabbricati per attività di ittiturismo	Superficie (riferibile alla volumetria entro la quota +/- 2,70 mt.)	<i>mq</i>	€ 1,3750	€ 1,3750	€ 1,3750	€ 1,3750	€ 1,0313	€ 0,3438
	Volumetria eccedente la quota +/- 2,70 mt.	<i>mc</i>	€ 0,3438	€ 0,3438	€ 0,3438	€ 0,3438	€ 0,2578	€ 0,0859
Fabbricati (Mercati ittici)	Superficie (riferibile alla volumetria entro la quota +/- 2,70 mt.)	<i>mq</i>	€ 1,3750	€ 1,3750	€ 1,3750	€ 1,3750	€ 1,0313	€ 0,3438



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale

Direzione generale

Servizio pesca

	Volumetria eccedente la quota +/- 2,70 mt.	mc	€ 0,3438	€ 0,3438	€ 0,3438	€ 0,3438	€ 0,2578	€ 0,0859
Fabbricati (Centri servizi per la pesca e l'acquacoltura)	Superficie (riferibile alla volumetria entro la quota +/- 2,70 mt.)	mq	€ 1,3750	€ 1,3750	€ 1,3750	€ 1,3750	€ 1,0313	€ 0,3438
	Volumetria eccedente la quota +/- 2,70 mt.	mc	€ 0,3438	€ 0,3438	€ 0,3438	€ 0,3438	€ 0,2578	€ 0,0859
1. I valori unitari riportati nella tabella sono riferiti ad attività per le quali il grado di incidenza sull'ambiente corrisponde al livello medio. Nel caso di impatto <u>elevato</u> sull'ambiente i suddetti valori unitari sono da moltiplicare per il valore "5", nel caso di impatto <u>ridotto</u> sono da moltiplicare per il valore "0,2"								
2. La componente A è pari al prodotto del valore unitario "a", eventualmente ridotto o aumentato in funzione del grado di impatto sull'ambiente come specificato nel precedente punto 1, per il valore della superficie dell'area o dello specchio acqueo espresso in mq e/o il volume del fabbricato espresso in mc								